



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO II

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il d.M. 13 novembre 2020, n. 515 recante *Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, danza e circo*;

VISTO il d.M. 13 novembre 2020, n. 516 recante *Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati per spettacoli teatrali*;

VISTO l'avviso pubblico adottato dalla Direzione Generale Spettacolo con DDG del 27 novembre 2020, rep. n. 2133, per l'assegnazione ed erogazione dei contributi allo spettacolo previsti dal richiamato d.M. rep. n. 516 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4 che dispone che le risorse sono ripartite fino ad un massimo di 4.000 euro tra tutti i richiedenti ammessi, comprensivo dell'importo eventualmente maturato ai sensi del dM 13 novembre 2020, rep. n. 515;

VISTO il dM 29 dicembre 2020, rep. n. 613 recante *Ulteriore riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno degli scritturati per spettacoli di teatro, musica, danza e circo* con il quale sono state integrate le risorse da destinare ai soggetti che hanno presentato istanza in base al dM 13 novembre 2020 rep. n. 515 e al dM 13 novembre 2020 rep. n. 516;

VISTE le istanze presentate entro i termini disposti dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 8812;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO II

VISTE le rinunce pervenute e le revoche disposte;

TENUTO CONTO dei controlli effettuati ex ante e la corrispondenza intercorsa con i beneficiari i cui contributi, calcolati in base ai dati dichiarati in domanda, evidenziavano particolari anomalie e tenuto conto delle risposte pervenute entro i termini;

CONSIDERATO che il minimo contrattuale giornaliero previsto per gli allievi è pari ad € 53,05 (cinquantatré /05);

RITENUTO pertanto di non erogare contributi al di sotto di tale minimo contrattuale;

TENUTO CONTO dell'istruttoria, gestita dal dirigente del Servizio I e dal dirigente del Servizio II delle candidature pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulate al termine della procedura di valutazione;

VISTO che il numero dei soggetti ammessi a contributo ai sensi dell'Avviso di cui sopra, tenuto conto delle procedure istruttorie e delle verifiche intercorse è pari a 8765 soggetti e che pertanto il contributo integrativo disposto ai sensi del d.M. 13 novembre 2020, rep. n. 516, come integrato dal d.M. 29 dicembre 2020 rep. n. 613 è assegnato esclusivamente a favore di quei soggetti per i quali l'Amministrazione verifichi il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiamato dall'art. 1, comma 3 dell'Avviso pubblico sopra citato;

VISTO l'articolo 12, comma 4 del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, che dispone che *“I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

TENUTO CONTO dell'urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attuare con la massima tempestività l'erogazione dell'integrazione dei contributi oggetto dell'Avviso in parola;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione delle risorse ai soggetti ammessi al contributo)

1. Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione e l'assegnazione dei contributi di cui al d.M. 13 novembre 2020 rep. n. 516 come integrato dal d.M. 613 del 29 dicembre 2020, per l'importo massimo di € 4.000,00 euro (quattromila euro/00) a ciascun beneficiario, al lordo del bollo, nei confronti dei soggetti indicati nell'Allegato A “Soggetti ammessi” facente parte integrante del presente decreto;

Art. 2

(Soggetti non ammessi a contributo o rinunciatari)

1. I soggetti non menzionati nell'allegato A di cui all'articolo che precede e inseriti nell'elenco di cui all'allegato B “Soggetti non ammessi o rinunciatari” non sono ammessi al contributo di cui al d.M. 515 del 13 novembre 2020 come integrato dal d.M. 613 del 29 dicembre 2020 per carenza di uno o più requisiti previsti dal bando.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

Art. 3

(Imputazione a Bilancio)

1. La spesa di cui al presente decreto pari a complessivi euro 18.800.000,00 (diciottomilaottocentoeuro/00) graverà per un importo pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) sul capitolo 6676 pg 1 e per un importo pari ad € 8.800.000,00 (ottomilioniottocentomila/00) sul capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in base alla effettiva esigibilità dell'obbligazione.

Art. 4

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 5

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>. Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Art. 6

(Clausola di salvaguardia)

1. L'erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla compatibilità di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del presente decreto determinino una consistenza inferiore delle risorse destinate al finanziamento del presente bando, si provvederà alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.
2. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente